

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge riformulando la relazione tecnico-finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 29

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 4.276.081,29 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri correnti, quantificati in euro 4.242.081,29 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 si fa fronte:
 - rispettivamente, per euro 436.743,49 nel 2023, per euro 436.743,49 nel 2024 e per euro 436.743,49 nel 2025 con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - titolo 1 "Spese correnti";
 - per euro 3.760.337,80, rispettivamente, nel 2023, nel 2024 e nel 2025, mediante le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti";
 - per euro 45.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 a valere sulle risorse allocate alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 34.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.